Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 26 novembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **953.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile « Urbano Barberini », con sede in Nettuno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Nettuno gestisce l'ospedale civile « Urbano Barberini », con sede nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 3 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Urbano Barberini » di Nettuno è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 15 marzo 1971 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Urbano Barberini », con sede in Nettuno (Roma), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da:

Immobili:

Fabbricato sito nel comune di Nettuno, piazza San Francesco, via dell'Olmata, via Sangallo e via Volturno, iscritto al catasto urbano al foglio n. 40, particelle n. 138 e n. 139, adibito ad ospedale civile, centro ricerche tumori, centro A.V.I.S. e consultorio maternità ed infanzia, compreso il locale sottostante, per un valore di L. 252.380.107.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi di cui al verbale sopracitato per un valore di L. 21.200.900.

Il medico provinciale di Roma, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **954**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Redentore, in Canicattì.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Redentore, in Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245 foglio n. 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **955**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria delle lacrime, in Rocca S. Casciano.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria delle lacrime, in Rocca S. Casciano (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **956**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Bernardo, in Ailoche e di S. Carlo, in Caprile.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli in data 17 marzo 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di San Bernardo, in Ailoche (Vercelli) e di S. Carlo, in Caprile (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **957**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Pietro e SS. Concezione con la parrocchia di S. Maria Assunta, nel comune di Montemiletto.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Benevento in data 1° luglio 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Pietro e SS. Concezione con la parrocchia di S. Maria Assunta, ambedue site nel comune di Montemiletto (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **958**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo, nel comune di Coreglia Ligure e di S. Michele, nel comune di Orero.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 15 settembre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Giacomo, in frazione Canevale del comune di Coreglia Ligure (Genova) e di S. Michele, in frazione Soglio del comune di Orero (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1971, n. **959**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia salesiana denominata « Direzione Generale Opere Don Bosco », con sede in Roma.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia salesiana denominata « Direzione Generale Opere Don Bosco », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1971, n. 960.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, nel comune di Teramo.

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo e Atri in data 20 ottobre 1968, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1970 e con altro decreto del 13 gennaio 1971, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Michele Arcangelo, in frazione Lame del comune di Cortino, nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di S. Maria Assunta, in frazione Padula dello stesso comune, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con il mutato titolo di Madonna della Salute, in località Villa Mosca del comune di Teramo.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. 961.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Martino nel comune di Casarza Ligure e dei SS. Rocco e Gaetano nel comune di Castiglione Chiavarese.

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 1° settembre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in località Massasco, di S. Martino, in località Bargone, del comune di Casarza Ligure (Genova) e dei SS. Rocco e Gaetano, in località Campegli del comune di Castiglione Chiavarese (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. 962.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di immobile a favore del beneficio parrocchiale di Nostra Signora della Pietà, nel comune di Valenza.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alessandria in data 31 marzo 1969, modificato con successivi decreti 20 dicembre 1969 e 16 febbraio 1971, relativo allo stralcio di una porzione di mq. 1860 di terreno su cui insistono la casa canonica e un fabbricato per le opere parrocchiali, dal beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore a favore del beneficio parrocchiale di Nostra Signora della Pietà, ambedue in Valenza (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 46. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 7 giugno 1970, per il rinnovo del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), si costituì tra alcuni gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari e l'amministrazione dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta compromettendo il normale funzionamento della civica azienda ed una prima manifestazione di crisi si ebbe con le dimissioni del sindaco, di due assessori effettivi e di uno supplente, delle quali quel consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 26 giugno 1971.

Successivamente ogni tentativo di eleggere il nuovo sindaco e di integrare la giunta municipale riusciva infruttuoso.

Infatti le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 13, 18, 23 e 25 luglio 1971, si concludevano con esito negativo.

Il prefetto, allora, dopo aver richiamato l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto n. 2823, in data 6 agosto 1971, notificato a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 18 e 20 agosto 1971 ai fini della elezione del sindaco e dell'integrazione della giunta municipale, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla citata disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto, in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Orta di Atella, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 settembre 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Paolo De Dominicis.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e di tre assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 settembre 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta di Atella è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Paolo De Dominicis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

RESTIVO

(10510)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1971.

Prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di raccolto 1970 e commissioni di perizia per il tabacco consegnato all'intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1970, n. 303, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1971, n. 24, concernente l'attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 164 del 27 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1727/70 della commissione del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1728/70 della commissione del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1970 che fissa i prezzi di obiettivo e d'intervento del tabacco in foglia di raccolto 1970 ed i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli dello stesso raccolto;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

A integrazione e a parziale rettifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970 citato nelle premesse, i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli di raccolto 1970 sono fissati come segue:

VARIETÀ	Categoria	Prezzo d'intervento derivato (lire/q.le)
Bright	A	129.687
	B	84.297
	C	64.843
Burley I e Maryland	A	121.125
	B	78.731
	C	58.140
Kentucky e ibridi derivati	A	167.302
Moro di Cori	B	106.562
Salento	C	63.937
Nostrano del Brenta	A	151.655
Resistente 142	B	117.562
Gojano	C	89.347
Beneventano	A	114.080
	B	89.125
	C	63.279
Xanthi Yakà	A	223.445
	B	192.625
	C	142.542
Perustitza	A	178.896
	B	164.125
	C	119.811
Erzegovina e ibridi derivati	A	160.911
	B	147.625
	C	104.814
Round Tip	A	662.200
Scafati	B	770.000
Sumatra I	C	277.200

Art. 2.

In relazione alle caratteristiche di utilizzazione di ciascuna varietà e categoria di tabacco in colli, le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi d'intervento sono quelle riportate nelle tabelle (allegato II) di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1728/70 della commissione del 25 agosto 1970, citato nelle premesse.

Art. 3.

La « Sezione specializzata dell'A.I.M.A. per il tabacco » prende in consegna il tabacco, ai fini dell'intervento, alla presenza del venditore o di un suo legale rappresentante.

La valutazione del tabacco offerto all'intervento deve essere effettuata mediante:

a) la classifica delle singole partite secondo i gradi previsti dalla vigente regolamentazione comunitaria di mercato;

b) l'applicazione delle tare per il tabacco fuori grado, il materiale estraneo e l'umidità eccedente quella prescritta;

c) l'applicazione delle maggiorazioni e riduzioni relative alle caratteristiche del tabacco offerto, stabilite dalla suddetta regolamentazione comunitaria.

In caso di mancato accordo tra le parti sulla valutazione del tabacco offerto all'intervento, ferma restando la facoltà di ricorrere all'arbitrato secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, può essere fatto ricorso ad una commissione di perizia composta da un perito iscritto nell'albo professionale nominato dal coltivatore o dal trasformatore, da un perito scelto dalla predetta sezione specializzata tra i propri funzionari e da un terzo perito, con il compito di presidente, scelto, d'accordo tra le parti, in un elenco di periti che sarà all'uopo predisposto e reso noto, con apposito decreto, per ciascuna campagna.

La commissione decide a maggioranza di voti e il risultato della perizia è determinante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

(10227)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2714 del 17 novembre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Chieti ha deliberato di esprimere parere favorevole alla provincializzazione delle seguenti otto strade di bonifica:

1) « dalla provinciale Trignina nei pressi di San Salvo al fiume Trigno », di km. 8 + 092;

2) « dalla contrada "La Martina" in agro di Pollutri alla provinciale Fondo Valle Sinello », di chilometri 5 + 094;

3) « dalla provinciale "Casalbordino-Cupello", nei pressi di San Giacomo alla provinciale Senola Agraria di Scerni », di km. 0 + 912;

4) « dalla provinciale nei pressi del Santuario dei Miracoli di Casalbordino alla strada statale n. 16 », di km. 3 + 449;

5) « dalla provinciale San Lorenzo-Cupa alla strada statale n. 16 "Adriatica" », di km. 3 + 816;

6) « dalla provinciale Trignina alla strada statale n. 16 "Adriatica" in località Sant'Antonio del comune di San Salvo », di km. 1 + 407;

7) « dalla provinciale San Lorenzo-Cupa nei pressi della contrada Conicella, all'abitato di Vasto »; di chilometri 2 + 313;

8) «dalla strada statale n. 16 "Adriatica" alla foce del fiume Sinello », di km. 3 + 461,

per un'estesa complessiva di km. 28 + 544 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 470 del 20 aprile 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 28 + 544, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10217)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 980 del 22 giugno 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Pistoia ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali delle seguenti quattro strade comunali:

1) « Cantagrillo-Biccimurri »: inizia nella frazione di Cantagrillo sulla provinciale del Montalbano e termina nella località Biccimurri, sulla provinciale San Baronto-Castelmartini, per un'estesa di km. 8 + 800;

2) « di Cerbaia »: inizia in località Massaini sulla provinciale Maremmana e termina al ponte di Feroce sulla strada statale n. 436 « Francescana », per un'estesa di km 3 + 300;

3) « Massa-Cozzile-Macchino »: inizia presso Massa al bivio con la provinciale Colligiana e termina in località case di Macchino sulla provinciale Mammianese, per un'estesa di km. 8 + 600;

4) « di Campo »: inizia in località Molinaccio, sulla provinciale Francesca Vecchia e termina al bivio con la provinciale traversa Valdinievole, per un'estesa di km. 4 + 200,

e per una lunghezza complessiva di km. 24 + 900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 638 del 20 aprile 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 24 + 900, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10216)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 26 febbraio 1966, n. 420, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera esprime parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « di servizio dei giardini di Grassano » dall'innesto della strada statale n. 277 nei pressi del ponte sul Basento in località scalo Grassano alla località fosso Manca di Grottole, della lunghezza di km. 6 + 647;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 maggio 1971, n. 685, con il quale il detto consesso ha espresso parere che la strada di cui trattasi ha i requisiti per essere classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica « di servizio dei giardini di Grassano », dell'estesa di km. 6 + 647 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1971

(10225) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1272 del 19 aprile 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato la classificazione tra le provinciali della strada comunale « bivio Pesus-bivio San Leonardo », dell'estesa di km. 2+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 671 del 25 maggio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2+300 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

(10224) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Monte Vidon Combatte in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto n. 12 del 12 agosto 1970, con il quale il comune di Monte Vidon Combatte ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica di collegamento tra la strada provinciale « Valle Indaco » e la frazione Collina Nuova, per un'estesa di km. 1 + 185;

Visto il voto n. 1817 del 23 marzo 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada in parola ricorrono i requisiti di cui all'art. 7 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « di collegamento tra la strada provinciale Valle Indaco e la frazione Collina Nuova », di km. 1 + 185, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Monte Vidon Combatte in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

(10221) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Declassificazione tra le comunali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2754 del 1° agosto 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di chiedere la declassificazione a strada comunale della strada provinciale « Figu-Gonnosnò » dall'abitato di Figu all'innesto con la strada provinciale n. 24 presso Gonnosnò, per un'estesa di km. 0 + 660 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 472 del 20 aprile 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada in parola possa essere declassificata a strada comunale;

Ritenuto che la strada suindicata può, pertanto, essere declassificata da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada provinciale « Figu-Gonnosnò » cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Gonnosnò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

(10220) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.
Declassificazione tra le comunali di un tratto di strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2755 del 1° agosto 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di chiedere la declassificazione da provinciale a comunale del tronco della strada provinciale « Assemini-Macchiareddu », che va dalla via Cagliari, angolo scuole elementari in Assemini, fino all'innesto con la strada Pedemontana del Cixerri, per un lunghezza di chilometri 2 + 150;

Visto il voto n. 308 del 23 marzo 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tronco di strada in parola possa essere declassificato a strada comunale;

Ritenuto che il tronco di strada suindicato, può, pertanto, essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco della strada provinciale « Assemini-Macchiareddu », che va dalla via Cagliari, angolo scuole elementari in Assemini, fino all'innesto con la strada Pedemontana del Cixerri, per una lunghezza di km. 2 + 150 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Assemini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di semiconduttori e circuiti integrati operanti in provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di semiconduttori e circuiti integrati operanti in provincia di Catania, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di semiconduttori e circuiti integrati operanti in provincia di Catania;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di semiconduttori e circuiti integrati operanti in provincia di Catania, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10473)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali (Salerno), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dalla citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali (Salerno);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali (Salerno), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;

Visto il regolamento approvato con decreto 18 dicembre 1952, n. 4553;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' conferito, per l'anno 1971, alle persone ed alle istituzioni di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

DIPLOMA DI 1ª CLASSE

(Medaglia d'oro)

1. Ageno Brambilla prof.ssa Franca
2. Amaldi prof. Edoardo
3. Amigoni avv. Carlo
4. Apolloni Ghetti professore Bruno Maria.
5. Arslan prof. Michele
6. Baccarini dott. Carlo
7. Basile prof. Stefano
8. Benigno prof. Pietro
9. Boni prof. Alfredo
10. Boscolo prof. Antonio Alberto
11. Caglioti prof. Vincenzo
12. Caldirola prof. Piero
13. Caramella prof. Santino
14. Carullo prof. Vincenzo
15. Cipolla prof. Carlo Mario
16. Cristinzio prof. Michele
17. De Marco prof. Vittorio
18. Demaria prof. Giovanni
19. Deotto prof. Romolo
20. Duprè prof. Eugenio.
21. Ferretti prof. Bruno
22. Figurelli prof. Fernando
23. Franciosi prof. Vincenzo
24. Garoglio prof. Pier Giovanni
25. Giacon prof. Carlo
26. Gozzi avv. Renato
27. Grioli prof. Giuseppe
28. Longo prof. Vito
29. Mancini prof. Guido
30. Melis prof. Federico
31. Montemagno prof. Francesco
32. Monticelli prof. Giorgio
33. Piccinini prof. Guido Maria
34. Pompilj prof. Giuseppe (a.m.)
35. Puccio prof. Guido
36. Raso prof. Mario
37. Righini prof. Guglielmo
38. Rossi Fanelli prof. Alessandro
39. Rotini prof. Orfeo Turno
40. Sartori prof. Giovanni
41. Sartori prof. Rinaldo
42. Spadolini prof. Giovanni
43. Stammati prof. Gaetano
44. Tedeschi prof. Bruno
45. Verzone prof. Paolo
46. Vignocchi prof. Gustavo
47. Vismara prof. Giulio
48. Volpicelli prof. Luigi
49. Zoli prof. Livio
50. Bruschetti prof. Celestino
51. Cappelletti avv. Guglielmo
52. Fabiani dott. Luigi
53. Mazza prof. Giuseppe
54. Saitta dott.ssa Anna
55. Tizzani avv. Berardino
56. Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
57. Annibaldi dott. Giovanni
58. Baronio prof. Alessandro
59. Carettoni dott. Gianfilippo
60. Cellini prof. Pico
61. Davoli Angelo
62. Delogu prof. Raffaele (a.m.)
63. Gnudi prof. Cesare
64. Griffo prof. Pietro
65. Mendola Carmelo
66. Pedretti prof. Carlo
67. Plenderleith dott. Harold James
68. Rea mons. Ildefonso
69. Romano Salvatore (a.m.)
70. Rotondi prof. Pasquale
71. Tamburi prof. Orfeo
72. Ugonia prof. Giuseppe (a.m.)
73. Valsecchi dott. Marco
74. Associazione archeologica « Centucellae »
75. Banco di Roma
76. Comune di Imola
77. Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia
78. D'Alessandro dott. Aldo Vittorio (a.m.)
79. De Mari dott. Giuseppe (a.m.)
80. Leone prof. Pietro (a.m.)
81. Pace prof. Gaetano
82. Palumbo prof. Carmelo
83. Porzio prof. Giuseppe
84. Goldscheider prof.ssa Cécile
85. Ricelin prof. Albert
86. Accongiagioco prof.ssa Maria
87. Alifano prof. Michelangelo
88. Antignani prof. Mario (a.m.)
89. Bellusci prof. Francesco
90. Biagini prof. Paolo
91. Bianco prof. Agostino (a.m.)
92. Casotti prof. Marino
93. Da Milano prof. Vincenzo (a.m.)
94. Figliolia prof. Vincenzo
95. Gasparotto prof.ssa Cesira
96. Inzillo prof. Michele
97. Paganuzzi prof. Ettore
98. Salini prof. Ugo
99. Tantucci prof. Vittorio (a.m.)
100. Tenore dott. Antonio
101. Viola dott. Claudio (a.m.)
102. Cattaneo dott. Donato
103. Fragomeni dott. Ugo (a.m.)
104. Gallandt dott. Armando
105. Missiroli prof. Guido
106. Paris prof. Giulio (a.m.)
107. Ragoni prof. Alamiro
108. Rossini comm. Giovanni
109. Viola prof. Almerino
110. Volpe prof. Costantino
111. Covi prof. Cirillo
112. Lodati prof.ssa Dolores
113. Nosengo prof. Gesualdo (a.m.)
114. Sacchi prof. Luigi (a.m.)
115. Sirangelo prof. David
116. Zardini prof. Vincenzo
117. Bietti ing. Leonida
118. D'Onofrio prof. Ettore
119. Saracino prof. Giuseppe
120. Tozzi ing. Paolo
121. Stauffer Walter
122. Capocchini prof. Ugo
123. Tagliavini prof. Luigi Ferdinando
124. Tofano prof. Sergio
125. Bonomi prof.ssa Elba
126. De Giorgis prof.ssa Giorgina
127. Soldato prof. Padre Giuseppe
128. Istituto Bianchi dei padri barnabiti di Napoli
129. Istituto « Francesca Saverio Cabrini » di Roma
130. Istituto « Antonio Maria Gianelli » di Roma
131. Istituto « Villa Sacro Cuore » di Roma
132. Istituto « Marcantonio Colonna » di Roma
133. Gabellini dott. Renato (a.m.)
134. Perricone Corrado
135. Vaccari dott. Bruno
136. Furia Salvatore
137. Gentilini prof. Biagio
138. Pescanti Botti Renata

DIPLOMA DI 2ª CLASSE

(Medaglia d'argento)

1. Anastasio prof. Matteo
2. Bernardini Marzolla prof. Ugo
3. Bigotti avv. Mario
4. Boscarino prof. Francesco
5. Bredo prof.ssa Irene
6. Buonfrate prof. Luigi
7. Carboneri prof. Nino
8. Carboni prof. Carlo
9. Carra prof.ssa Antonietta
10. Castelli prof. Gabriele
11. Cellitti prof.ssa Jole n. Malgeri
12. Cherubini prof. Bruno
13. Ciacco prof. Tommaso
14. Cossu prof. Nunzio (a.m.)
15. De Bellis prof. Oronzio
16. De Lucchi Enrico
17. Felici don Sante
18. Ferrero prof. Giacomo
19. Gallizia Bianca
20. Genoino prof. Giuseppe
21. Ghisalberti prof.ssa Marcella n. Minerbi
22. Giambusso prof.ssa Carmen
23. Gmur prof.ssa Rosa Maria
24. Gropallo avv. Tommaso
25. Guiberteau Philippe
26. Klos dott. Mieczyslaw
27. Marchetti dott. Ascanio
28. Marino Gennaro
29. Marinucci prof.ssa Gemma
30. Marzano dott. Arnaldo
31. Modignani-Litta dott. Enrico (a.m.)
32. Morselli comm. Silvio
33. Oldano prof. don Luigi
34. Pedevillà prof.ssa Clementina
35. Pennisi prof. Giuseppe
36. Pertoldi prof. Luigi
37. Picedi-Benettini dott. Mariano
38. Pierandrei prof. Celso
39. Sartori prof. Alfonso
40. Serra prof. Filippo
41. Vecoli dott.ssa Gabriella

DIPLOMA DI 3ª CLASSE

(Medaglia di bronzo)

1. Andersen Naerum Jorgen
2. Bettocchi Alfonso
3. Bjarnhoff Steen
4. Bruun-Rasmussen Arne
5. Buchwald Gunnar
6. D'Angelo Antonia
7. Faber prof. Tobias
8. Fenneberg prof. Paul
9. Gehl prof. Jan
10. Locuratolo rag Pasquale
11. Lun-Nielsen arch. Erikh
12. Pastori don Giuseppe Antonio
13. Rizzo prof. Dario
14. Santocono-Russo professor Gioacchino
15. Schirra Giuseppe
16. Zaccaro prof. Francesco
17. Gruppo d'impegno giovanile di Laveno

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(10231)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Montino Enrico, maresciallo ordinario art. paracadutista, il 10 gennaio 1969 in Lucca, frazione Fagnano.

Besana Mario, paracadutista, il 10 gennaio 1969 in Lucca, frazione Fagnano.

Orlandi Roberto, paracadutista, il 10 gennaio 1969 in Lucca, frazione Fagnano.

Grammatico Rosario, l'11 gennaio 1969 in Marsala (Trapani).

Piacentino Gaspare, carabiniere, il 18 giugno 1969 in Trapani.

Esposito Angelo, finanziere di mare, il 29 giugno 1969 in Isola delle Femmine (Palermo).

Zamattio Andrea, il 26 settembre 1969 in Venezia.

Zamattio Francesco, il 26 settembre 1969 in Venezia.

Santangelo Carmelo, il 18 novembre 1969 in Ogliastro Cilento (Salerno).

Sartorio Antonio, il 16 dicembre 1969 in Oria (Brindisi).

Botta Lorenzo, appuntato di pubblica sicurezza, il 24 dicembre 1969 in Castelfranco Veneto (Treviso).

Acquaro Giuseppe, finanziere di mare, il 25 gennaio 1970 in Bacoli, frazione Baia (Napoli).

Codardini Giovanni, il 3 febbraio 1970 in Venezia.

Gentili Aldo, guardia comunale, il 9 marzo 1970 in Serravalle del Chienti (Macerata).

Barbierato Luciano, il 2 aprile 1970 in Venezia.

Terenzi Roberto, il 6 luglio 1970 in Gabicce (Pesaro).

(10228)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 novembre 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma, costituita in data 14 settembre 1964 per atto del notaio dott. Guido Squillaci Ventura ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi, dalla data del decreto stesso, l'avv. Eduardo Fracassi.

(10232)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 marzo 1971 al 25 aprile 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 515/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri:	
	b) non nominati . . .	13,70
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
	— per le esportazioni in Polonia, Cecoslovacchia e Bulgaria	22,00
	— per altre destinazioni	17,82
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni in Polonia e Cecoslovacchia	18,00
	— per altre destinazioni	15,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)
		Peso netto
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	7,48
	II. secco o affumicato	8,73
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni in Polonia e Cecoslovacchia	18,00
	— per altre destinazioni	15,50
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri (*c*)	4,20
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	11,20
	B. altri (*b*) (*c*):	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	45,00
	II. non nominati	30,00
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	14,20
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine (*c*):	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	bb) Spalle, anche in parti	37,30
	cc) altre	20,00
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (*c*)	10,00
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	5,00

(*a*) — Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
— Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
— Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.
(*c*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 1438/70 (G.U. C.E.E. n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a roneo XIV/1970/457/Dog/567 del 29 agosto 1970, prot. n. 11610/42/XIV.

(9095)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Maratea ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.8/II.64/4, in data 5 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Maratea (Potenza) è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10258)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1971, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 241, è stato respinto il ricorso straordinario della Banca commerciale italiana, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Ungheria.

(10229)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 1° marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Mario De Biasio, nato a Teano il 28 gennaio 1917 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 ottobre 1971

(9587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 24 novembre 1971 presso la sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,58	612,58	612,33	612,58	612,40	612,72	612,15	612,58	612,50	612,50
Dollaro canadese	610,90	610,90	611 —	610,90	610,80	611,05	610,80	610,90	610,90	610,80
Franco svizzero	155 —	155 —	155 —	155 —	154,70	154,25	154,99	155 —	155 —	155 —
Corona danese	84,835	84,835	84,90	84,835	84,80	84,85	84,33	84,835	84,83	84,80
Corona norvegese	89,61	89,61	89,60	89,61	89,60	89,42	89,60	89,61	89,61	89,60
Corona svedese	123,09	123,09	123,05	123,09	122,90	122,81	123,13	123,09	123,09	123 —
Fiorino olandese	184,98	184,88	185 —	184,98	184,60	184,25	184,91	184,98	184,88	184,80
Franco belga	13,3240	13,3940	13,3275	13,3240	13,29	13,29	13,33	13,3240	13,32	13,30
Franco francese	111,15	111,15	111,15	111,15	111 —	111,09	111,11	111,15	111,15	111,10
Lira sterlina	1527,95	1527,95	1527,75	1527,95	1527,25	1528,18	1527,65	1527,95	1527,95	1527,95
Marco germanico	184,81	184,81	184,80	184,81	184,50	184,16	184,83	184,81	184,81	184,80
Scellino austriaco	25,4180	25,4180	25,4050	25,4180	25,35	25,35	25,4125	25,4180	25,41	25,35
Escudo portoghese	22,525	22,5250	22,40	22,525	22,30	22,43	22,43	22,525	22,52	22,50
Peseta spagnola	8,9385	8,9385	8,9425	8,9385	8,95	8,94	8,9380	8,9385	8,93	8,93

Media dei titoli del 24 novembre 1971

Rendita 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
» 5 % (Ricostruzione)	94,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,125
» 5 % (Beni esteri)	93,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,975
» 5,50 % » » 1968-83	92,225
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
» 6 % » » 1970-85	97,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,25
» » » 5,50 % 1976	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,575
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,55
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	95,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	98,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1971

Dollaro USA .	612,515
Dollaro canadese	610,85
Franco svizzero	154,995
Corona danese	84,832
Corona norvegese .	89,605
Corona svedese . .	123,11
Fiorino olandese	184,945
Franco belga . . .	13,327
Franco francese	111,13
Lira sterlina	1527,80
Marco germanico	184,82
Scellino austriaco	25,415
Escudo portoghese	22,477
Peseta spagnola	8,938

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a ventisei posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, registro n. 67 difesa, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventisei posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili della Aeronautica;

Ritenuta la necessità di adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di 43 unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di diciotto unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore, di venti unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore principale e di cinque unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito tecnico disegnatore principale risultavano complessivamente vacanti quindici posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077, è di tre unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica presentava complessivamente trentun posti vacanti;

Considerato, pertanto, che detratto dal numero (trentuno) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi, corrispondente a tre (da riservare al concorso previsto dall'art. 31 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), può senz'altro farsi luogo al conferimento di ventisei posti attraverso pubblico concorso;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto 2 dicembre 1970 del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1971, con il quale è stato riconosciuto valido per la partecipazione a concorsi per periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica il diploma di disegnatore edile;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventisei posti di perito tecnico disegnatore per le costruzioni edili dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

Ai titoli di studio richiesti dall'art. 2, sesto comma, del decreto ministeriale 5 novembre 1970 per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo devesi aggiungere il diploma di disegnatore edile dichiarato valido per posti di periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica con decreto in data 2 dicembre 1970 del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la difesa.

Art. 3.

L'art. 8 del decreto ministeriale 5 novembre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte d'esame, indicate nell'allegato 3 al bando di concorso, avranno luogo il 21 e 22 gennaio 1972 con inizio alle ore 8,00 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame nei giorni indicati dal presente decreto, *senza alcun preavviso* da parte di questa Amministrazione.

Al colloquio obbligatorio che tiene luogo della prova orale obbligatoria di cui all'allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio obbligatorio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua estera) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo, se superato in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutato in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti per ciascuna prova di lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nel colloquio obbligatorio e di quello ottenuto nel colloquio facoltativo.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 4.

L'articolo 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di

guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio e del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi» oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137; ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958; n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 23 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predeta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa, Direzione generale per gli impiegati civili, div. 11ª, Palazzo dell'Esercito, 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare».

Art. 5.

L'art. 11 del decreto ministeriale 5 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

«I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza del diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa, Direzione generale per gli impiegati civili, Div. 11ª, Palazzo dell'Esercito, 00100 Roma».

Art. 6.

La locuzione «prova orale» nonchè i termini «obbligatoria» e «facoltativa» contenuti nell'allegato 3/1 e 3/3 al bando di concorso sono rispettivamente sostituiti dai termini «colloquio», «obbligatorio» e «facoltativo».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971
Registro n. 51 Difesa, foglio n. 163

(10241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, per il triennio 1972-75, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica e la scuola di storia antica ad esso annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta scuola;

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, per il triennio 1972-75, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la scuola attende.

Le domande, in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma-Eur, entro il 31 dicembre 1971, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea;

b) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

c) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, il parametro di appartenenza e infine che si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi a cura del Ministero della pubblica istruzione al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea e, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesca). E' in facoltà della commissione giudicatrice di accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tali requisiti.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1º ottobre 1972; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il presidente: ACCAME

(10261)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei vice direttori sanitari, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Balzana Leodino	Assisi - 29 gennaio 1926					si		
2. Barbieri Angelo	Conselice - 18 aprile 1922					si		
3. Boccadoro Sandro	Fabriano - 30 luglio 1931					si		
4. Campus Francesco	Sassari - 5 gennaio 1925		si					
5. Candia Luigi	Napoli - 5 luglio 1923					si		
6. Carrieri Vittorio	Martina Franca - 3 novembre 1931					si		
7. Castellarin Giuseppe	Casarsa della Delizia - 21 settembre 1935					si		
8. Chiappini Aldo	La Spezia - 29 maggio 1928					si		
9. Chicco Francesco	Andria - 16 dicembre 1926						si	
10. Cocchini Claudio	Spoleto - 30 agosto 1922					si		
11. Colapietro Luigi	Taranto - 21 luglio 1934			si				
12. Cominelli Antonio	Roma - 20 dicembre 1925					si		
13. D'Alfonso Antonio	Canada Rosquin (Argentina) - 28 gennaio 1923					si		
14. Damilano Stefano	Bologna - 3 marzo 1938					si		
15. Del Giudice Gerardo	Caserta - 22 dicembre 1934	si						
16. Dossena Giovanni	Brescia - 8 maggio 1931					si		
17. Fazzioli Furio	Roma - 12 agosto 1926	si						
18. Gasparini Ugo	Cittadella - 18 febbraio 1920					si		
19. Ghigliazza Giovanni Battista	Savona - 3 novembre 1935					si		
20. Giaconi Tullio Mario	Livorno - 16 dicembre 1936					si		
21. Izzo Alfonso	Torre Annunziata - 5 marzo 1914			si				
22. Lambo Alfonso	Bari - 24 giugno 1937					si		
23. Lanzafame Salvatore	Catania - 11 agosto 1924					si		
24. La Penna Aurelio	Sezze - 16 aprile 1932					si		
25. La Scala Sante Amedeo	Fiume - 25 aprile 1928					si		
26. Lattanzio Francesco	Bari - 11 marzo 1925					si		
27. Lavarino Antonio	Crova - 26 settembre 1924					si		
28. Lorenzutti Giovanni	Napoli - 24 marzo 1926		si					
29. Mancini Giovambattista	Arpino - 9 settembre 1910					si		
30. Marangoni Luigi	Pavia - 11 agosto 1937		si					
31. Marengo Giuseppe	Sanremo - 28 agosto 1921					si		
32. Marini Nilo	Pisa - 3 febbraio 1931	si						
33. Marzot Gabriele	Bologna - 21 aprile 1938					si		
34. Masia Cesare	Mara - 3 settembre 1928					si		
35. Meli Giovanni	Bari - 17 maggio 1923					si		
36. Meliconi Fausto	Bressanone - 22 ottobre 1924					si		
37. Minardi Ermanno	Parma - 18 gennaio 1936					si		
38. Modesti Giovanni	Corato - 25 novembre 1926					si		
39. Monforte Mariano	Mascali - 3 settembre 1928					si		
40. Morizio Francesco	Caramanico T. - 17 gennaio 1926						si	
41. Moro Silvio	Alessandria - 18 gennaio 1936					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
42. Olia Antonio	Sassari - 26 febbraio 1923					si		
43. Parravicini Alessandro	Erba - 6 marzo 1934					si		
44. Preite Emanuele	Gravina di Puglia 1° novembre 1938					si		
45. Reccardini Franco	Udine - 11 aprile 1930					si		
46. Renga Giovanni	Cremona - 4 febbraio 1936	si						
47. Renzulli Giovanni	Vicenza - 5 gennaio 1941					si		
48. Ricelio Giovanni	Carrodano - 16 maggio 1933					si		
49. Rossi Bruno	Bovino - 10 marzo 1937					si		
50. Schiano Serafino	Napoli - 4 ottobre 1931					si		
51. Sirtori Piergiorgio	Carugate - 29 aprile 1938					si		
52. Spinelli Giovanni	Turi - 1° dicembre 1927						si	
53. Stellini Domenico	Cancello ed Arnone - 13 settembre 1935					si		
54. Tarsitani Ferdinando	Cittanova - 18 febbraio 1914		si					
55. Testolin Renzo	Padova - 2 dicembre 1930					si		
56. Tripodi Paolo	Nizza Marittima - 24 settembre 1910		si					
57. Verità Filippo	Peschiera del Garda - 2 ottobre 1926					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di vice direttore sanitario, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10287)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia per l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per lo anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia per l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971 e modificata con decreto ministeriale 1° giugno 1971 e decreto ministeriale 3 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia per l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Grazzini Marco, nato a Firenze il 31 dicembre 1940 punti 97 su 100
2. Vergassola Rossano, nato a Firenze il 2 maggio 1944 . » 95 »
3. Giampaolo Paolo, nato a Siena il 21 aprile 1942 » 90 »
4. Minniti Gaetano, nato a Siracusa il 19 settembre 1943 . . . . » 90 »
5. Picchione Nicola, nato a Bonefro il 22 dicembre 1938 punti 90 su 100
6. Sparvieri Franco, nato a Ripatransone il 4 settembre 1939 » 88 »
7. Disertori Marcello, nato a Trento il 27 settembre 1942 » 86 »
8. Guaragna Rocco, nato a Montefusco il 18 agosto 1947 » 86 »
9. Giannini Riccardo, nato a Firenze il 2 maggio 1942 » 85 »
10. Curzi Gianfranco, nato a Perugia il 26 febbraio 1942 » 83 »
11. Battelli Tullio, nato ad Ancona il 23 luglio 1941 . . » 80 »
12. Bravi Achille, nato ad Arcidosso il 12 dicembre 1939 » 80 »
13. Cavallini Bruno, nato a Bondeno il 16 marzo 1940 » 80 »
14. Mengoli Giovanni, nato a Rodi il 23 giugno 1926 . » 80 »
15. Piva Roberto, nato a Roverbella il 4 dicembre 1943 » 80 »
16. Pupillo Angelo, nato a Massafra il 6 maggio 1939 . . . . » 80 »
17. Sgarbi Ernesto, nato a Quistello il 25 gennaio 1938 . . . . » 80 »
18. Todisco Tommaso, nato a Bisceglie il 19 dicembre 1940 . . . . . . » 80 »
19. Porcellati Pazzaglia Carlo, nato a Terni il 12 ottobre 1939 . . . . » 79 »
20. Cornia Manlio, nato a Castel Franco Emilia il 18 maggio 1943 . . . . » 78 »
21. Cuccu Eraglio Vincenzo, nato a Lucca il 23 maggio 1941 . . . . . . » 78 »

22. Malagnino Giovanni, nato a Sava il 23 gennaio 1941	punti 78	su 100
23. Musso Sandro, nato a Roma il 22 febbraio 1938	» 78	»
24. Russo Francesco, nato a Cocumola di Minervino il 5 febbraio 1943	» 78	»
25. Ballerini Luigi, nato a Follonica il 24 giugno 1943	» 77	»
26. Di Pietrantonio Antonio, nato a Isola del Gran Sasso il 31 gennaio 1937	» 77	»
27. Rigo Roberto, nato a Valeggio sul Mincio il 13 ottobre 1939	» 77	»
28. Baggioni Gian Franco, nato a Faenza il 15 settembre 1942	» 76	»
29. Maresta Aleardo, nato a Ravenna il 14 maggio 1941	» 76	»
30. Mavilla Vincenzo, nato Monchio delle Corti il 2 dicembre 1942	» 76	»
31. Montemurro Giuseppe, nato a Noicattaro il 7 febbraio 1938	» 76	»
32. Renzi Roberto, nato a Sant'Elpidio a Mare il 5 aprile 1940	» 76	»
33. Berti Lemo, nato a Poggibonsi il 5 dicembre 1939	» 75	»
34. Bevilacqua Pietro, nato a Lunano il 26 giugno 1941	» 75	»
35. Billi Mario, nato a Foiano della Chiana il 18 agosto 1941	» 75	»
36. Cesareo Bruno Valter, nato a Foggia 26 marzo 1938	» 75	»
37. Dellocchio Teresio, nato a Voghera il 15 ottobre 1939	» 75	»
38. Giapicchini Giampiero, nato a Montepulciano il 23 gennaio 1943	» 75	»
39. Mattace Rosario, nato a Napoli il 24 febbraio 1940	» 75	»
40. Molini Epifanio, nato a Acquasparta il 6 giugno 1943	» 75	»
41. Negro Raffaele, nato a Floridia il 4 giugno 1938	» 75	»
42. Sclaverano Francesco, nato a Pisa il 13 novembre 1940	» 75	»
43. Solani Giuseppe, nato a Terni il 20 maggio 1941	» 75	»
44. Volta Giorgio, nato a Parma il 1° dicembre 1941	» 75	»
45. Bruno Gabriele, nato a Finale Emilia il 3 settembre 1943	» 74	»
46. Capecchi Vittorio, nato a Roma il 18 giugno 1939	» 74	»
47. Capestro Francesco, nato a Leverano il 3 febbraio 1938	» 74	»
48 Lucchi Romano, nato a Cesena il 20 febbraio 1937	» 74	»
49. Simondi Paolo, nato a Firenze il 2 novembre 1935	» 74	»
50. Zini Carlo, nato a Firenzuola l'11 dicembre 1937	» 74	»
51. Aquilina Michele, nato a Bologna il 15 luglio 1941	» 73	»
52. Billi Ostilio, nato a Perugia il 17 aprile 1939	» 73	»
53. Brancato Antonio, nato a Ravanusa il 10 maggio 1941	» 73	»
54. Merlo Franco, nato a Reggio Emilia il 29 ottobre 1943	» 73	»
55. Picchio Fernando Maria, nato a Varese il 16 settembre 1941	» 73	»
56. Tagliavini Sergio, nato ad Addis Abeba il 18 gennaio 1941	» 73	»
57. Astorri Ettore, nato a Piacenza il 24 dicembre 1938	» 72	»
58. Bini Luciano, nato a Prato il 24 agosto 1942	» 72	»
59. Majorano Carlo, nato a Morcone il 5 settembre 1941	» 72	»
60. Setti Alberto, nato a Modena il 13 aprile 1941	» 72	»
61. Bellagamba Giovanni, nato a Bologna l'11 febbraio 1938	» 70	»
62. Celi Carlo Alberto, nato a S. Niccolò di Celle il 6 maggio 1940	» 70	»
63. De Francesco Francesco, nato Barcellona Pozzo di Gotto il 9 marzo 1938	punti 70	su 100
64. De Rango Franco, nato a Cosenza il 6 dicembre 1932	» 70	»
65. Manusia Franco, nato ad Harrar il 3 novembre 1942	» 70	»
66. Nascimbeni Ferruccio, nato a Macerata il 13 novembre 1938	» 70	»
67. Ramoni Nazzareno, nato a Teramo il 20 gennaio 1940	» 70	»
68. Rossini Guido, nato a Sanguinetto il 29 settembre 1942	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10192)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Anaveri Giovanni, nato a Terni il 1° gennaio 1937	punti 100	su 100
2. Busto Antonio, nato a Napoli l'8 luglio 1936	» 100	»
3. Camardese Vittorio, nato a Potenza il 6 luglio 1929	» 100	»
4. Colosimo Mario, nato a Crotone il 13 dicembre 1937	» 100	»
5. Gentile Domenico, nato a Salerno il 30 luglio 1933	» 100	»
6. Guidetti Augusto, nato a Roma il 27 maggio 1936	» 100	»
7. Leoni Vittorio, nato a Figline Valdarno 25 agosto 1935	» 100	»
8. Pinto Raffaele, nato a Salerno il 18 aprile 1941	» 100	»
9. Soro Giorgio Bernardo, nato a Chiesa Val Malenco il 7 febbraio 1934	» 100	»
10. Ziviello Mario, nato a Napoli l'8 giugno 1935	» 100	»
11. Fanelli Aldo, nato a Frosinone il 21 agosto 1940	» 96	»
12. Cionini Luca, nato a Firenze il 24 ottobre 1939	» 95	»
13. De Marco Enzo, nato a Catania l'8 dicembre 1930	» 93	»
14. Faccioli Fabio, nato a Vergato il 19 giugno 1931	» 93	»
15. Pellegrini Claudio, nato a Roma il 23 aprile 1922	» 93	»

16. Theo Gennaro, nato a Nola il 27 giugno 1934	punti	93	su 100
17. Bulckaen Adalberto, nato a Lucca il 2 agosto 1936	»	92	»
18. Prattichizzo Leonardo, nato a S. Severo il 13 gennaio 1935	»	91	»
19. Allegri Piergiorgio, nato a Ravenna il 15 marzo 1935	»	90	»
20. Amucano Antonio, nato a Olbia il 13 luglio 1918	»	90	»
21. Bartoli Ermenegildo, nato a Pontedera il 15 maggio 1939	»	90	»
22. Cruciani Raimondo, nato a Terni il 27 marzo 1937	»	90	»
23. Galli Gabriella, nata a Roma l'8 dicembre 1926	»	90	»
24. Gavelli Giampaolo, nato a Forlì il 19 settembre 1938	»	90	»
25. Minutoli Anselmo, nato a Messina il 21 aprile 1937	»	90	»
26. Scapati Carmelo Giuseppe, nato a Mottola il 26 giugno 1934	»	90	»
27. Zagnoli Paolo, nato a Mirandola di Modena il 12 ottobre 1932	»	90	»
28. De Luca Nicola, nato a Morrodoro di Teramo il 24 ottobre 1929	»	89	»
29. Ricci Maccarini Paolo, nato a Rimini il 28 ottobre 1939	»	89	»
30. Bonaventura Luciano, nato a Roma il 21 giugno 1935	»	88	»
31. Scimone Guido, nato a Salerno il 3 ottobre 1929	»	88	»
32. Ugolotti Giorgio, nato a Borgotaro il 2 giugno 1940	»	88	»
33. Lucci Guglielmo, nato a Roma il 12 luglio 1926	»	87	»
34. Oliva Enrico, nato a Napoli il 12 settembre 1936	»	87	»
35. Accattatis Chalons d'Oranges Claudio, nato ad Aprigliano il 7 agosto 1934	»	86	»
36. Nelli Giampaolo, nato a Lucca il 30 marzo 1935	»	86	»
37. Nicolais Augusto, nato a Calitri il 5 agosto 1923	»	86	»
38. Vagli Paolo, nato a Careggine il 22 agosto 1933	»	86	»
39. Aulisi Aldo, nato a Battipaglia il 12 novembre 1935	»	85	»
40. Cagnoni Giancarlo, nato a Città della Pieve il 27 settembre 1934	»	85	»
41. Cardona Pietro, nato ad Asmara il 21 maggio 1937	»	85	»
42. Diotallevi Remo, nato a Roma il 15 marzo 1930	»	85	»
43. Fatone Anna Maria Rosaria, nata a Montagnana il 31 dicembre 1934	»	85	»
44. Marchi Bruno, nato a Pordenone il 13 ottobre 1934	»	85	»
45. Santoro Pietro, nato ad Alvito il 16 dicembre 1935	»	85	»
46. Simili Carlo, nato a Colleferro il 30 gennaio 1936	»	85	»
47. Verdi Mario, nato a Piacenza il 16 settembre 1934	»	85	»
48. Lorenzini Marcello, nato a Macerata il 4 settembre 1939	»	83	»
49. Minervini Emilio, nato a Roma il 19 novembre 1927	»	83	»
50. Ranucci Alessandro, nato a Roma il 4 agosto 1928	»	83	»
51. De Santis Roberto, nato a Fano il 3 aprile 1928	»	82	»
52. Nobile Rosario, nato a Ragusa il 25 marzo 1940	»	81	»
53. D'Acunto Francesco, nato a Roma il 26 ottobre 1935	»	80	»
54. Maneschi Pietro, nato a Velletri il 15 maggio 1928	»	80	»
55. Mezzina Geremia Dario, nato a Bari il 21 marzo 1938	»	80	»
56. Puggioni Corrado, nato a Campobasso il 31 agosto 1925	punti	80	su 100
57. Salvi Laura, nata a Messina il 12 agosto 1932	»	80	»
58. Trevi Franco, nato ad Ancona il 24 novembre 1926	»	80	»
59. Trivellini Federico, nato a Boiano il 3 novembre 1929	»	80	»
60. Panzarola Emilio, nato a Umbertide il 20 febbraio 1937	»	79	»
61. Bartoli Roberto, nato a S. Marcello Pistoiese il 18 marzo 1938	»	78	»
62. Capolino Lucio, nato a Formia il 3 luglio 1928	»	78	»
63. Musumeci Salvatore, nato ad Acireale il 19 settembre 1937	»	78	»
64. Villari Natale, nato a Messina il 12 luglio 1940	»	78	»
65. Acone Ciro, nato a Vico Equense l'8 dicembre 1928	»	75	»
66. Catalano Eugenio, nato a Ceppaloni il 18 gennaio 1937	»	75	»
67. Cormanni Giancarlo, nato a Bastia Umbra il 13 settembre 1927	»	75	»
68. Marchisio Vittorio, nato a Cuneo il 30 luglio 1937	»	75	»
69. Spina Roberto, nato ad Acireale il 19 settembre 1935	»	75	»
70. Sensale Fernando, nato ad Avellino il 16 maggio 1930	»	74	»
71. Villari Ignazio, nato a Mercato S. Severino l'8 novembre 1924	»	74	»
72. Burattini Roberto, nato ad Ancona il 6 ottobre 1933	»	72	»
73. Giannuli Francesco, nato a Roma il 4 maggio 1935	»	72	»
74. Nicodemi Dario, nato a Roma l'11 agosto 1925	»	72	»
75. Occhiodoro Adelfo, nato a Roma il 10 settembre 1926	»	72	»
76. Orlando Luigi, nato a Cellino S. Marco l'11 ottobre 1935	»	72	»
77. Pedicini Giuseppe, nato a Foglianise il 12 gennaio 1931	»	72	»
78. Cuccu Pietro, nato a Luras il 4 novembre 1931	»	71	»
79. Loi Giacomo, nato a Goni il 29 aprile 1923	»	71	»
80. Annecchino Sergio, nato a Napoli il 24 febbraio 1925	»	70	»
81. Avila Gaetano, nato a Catania il 2 aprile 1929	»	70	»
82. Barsi Faustino, nato a Bagni di Lucca il 30 marzo 1924	»	70	»
83. Calbi Salvatore, nato a Stigliano il 24 dicembre 1934	»	70	»
84. Caronia Natale, nato a Palermo l'11 aprile 1939	»	70	»
85. Concilio Luca, nato a Salerno il 2 marzo 1933	»	70	»
86. Corapi Antonio, nato a Catanzaro il 16 agosto 1932	»	70	»
87. Corneli Tito, nato a Carpineto Nora il 23 aprile 1924	»	70	»
88. Di Pietto Luigi, nato a Peschici il 26 giugno 1936	»	70	»
89. Epistolato Vincenzo, nato a Boscotrecase il 17 luglio 1927	»	70	»
90 Gitto Giuseppe, nato a Milazzo il 14 aprile 1933	»	70	»
91. Loreto Carlo nato a Catania il 4 gennaio 1939	»	70	»
92. Loretoni Lanfranco, nato a Castiglione in Teverina il 20 febbraio 1930	»	70	»
93. Marinucci Marino, nato ad Alatri il 12 novembre 1920	»	70	»
94. Matcovich Antonietta Livilla, nata a Lussin Piccolo il 30 gennaio 1924	»	70	»
95. Piga Vincenzo, nato a Decimomannu il 14 agosto 1926	»	70	»

96. Serra Angelo, nato a Nurri il 15 luglio 1934 punti 70 su 100
97. Sigillò Aldo, nato a Polistena l'11 ottobre 1927 » 70 »
98. Spina Carmelo, nato a Roma il 3 ottobre 1938 » 70 »
99. Taddei Ivan, nato a Pontedera il 16 febbraio 1934 » 70 »
100. Tonti Raffaele, nato a Grottaglie il 20 aprile 1935 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1553 in data 19 novembre 1970, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce il primo e l'ultimo comma del citato articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n 2211 che sostituisce l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè del comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo, indetto con decreto 19 novembre 1970, n. 50/1553, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità.

Componenti:

Matera prof. dott. Alfonso, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Ingrassia dott. Armando, consigliere di 1ª classe della prefettura;

Gamna prof. dott. Giorgio, docente in patologia medica;

Vanini prof. dott. Gian Carlo, docente in igiene;

Turletti prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Torino.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune interessato.

Torino, addì 27 ottobre 1971

Il medico provinciale: LOVINO

(10245)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1408 del 9 dicembre 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Roma al 30 novembre 1968, nonchè i decreti di approvazione della graduatoria di nomina dei vincitori, di variante alla graduatoria dei vincitori e di seconda variante alla medesima graduatoria, rispettivamente n. 1290/36, n. 1291/36 dell'11 marzo 1971, n. 1721/36 del 3 aprile 1971 e n. 4763/36 del 27 agosto 1971;

Vista la nota n. 986 del 21 ottobre 1971 del sindaco del comune di Gerano, con la quale viene comunicato che il dottor Pisani Franco non ha assunto servizio nel termine prefissato per cui è da considerarsi rinunciatario;

Visto l'ordine della graduatoria di merito dei concorrenti;

Vista l'accettazione del dott. Del Zingaro Giovanni;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del suddetto candidato, avente diritto alla condotta consorziale di Gerano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato concorrente è dichiarato vincitore della condotta consorziale di cui in narrativa:

dott. Giovanni Del Zingaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 30 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

(10246)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 848 del 15 marzo 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 gennaio 1971;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto n. 4651 del 21 settembre 1971, con il quale è stato nominato, ai sensi della legge n. 220 sopra citata, il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Grosseto e dell'ordine dei veterinari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Giani dott. Giuseppe, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica-veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;

Sbrana dott. Sesto, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Grosseto, addì 8 novembre 1971

Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

(10214)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1971, n. 12.
Tutela del paesaggio.

(*Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 12 *ottobre* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE E ORGANI DI TUTELA

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Costituiscono paesaggio e sono soggetti alle norme della presente legge, a causa del loro preminente interesse pubblico:

a) i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, che presentano singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, di coltura agraria, ovvero che costituiscono strutture insediative, urbane o non urbane, di particolare pregio per i loro valori di civiltà o che si integrano con l'ambiente naturale circostante, nonchè quei territori che per la loro bellezza ricevano o siano suscettibili di ricevere un vasto apprezzamento turistico;

b) i beni immobili che, anche se non compresi nei territori di cui alla lettera precedente, hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o formano punti di vista o di belvedere, nonchè quelli costituiti da opere di infrastrutturazione del territorio, ville, costruzioni tipiche, giardini o parchi, i quali, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale.

Art. 2.

Poteri della giunta provinciale

La giunta provinciale è l'organo preposto alla tutela del paesaggio.

Ad essa spetta, in armonia con la pianificazione urbanistica del territorio, un potere generale di vigilanza, di coordinamento e di stimolo per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.

Art. 3.

Commissione per la tutela del paesaggio e suoi compiti

E' istituita presso la Provincia di Trento la Commissione per la tutela del paesaggio.

Spetta alla commissione:

a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

b) collaborare nell'individuazione dei beni di interesse paesaggistico e proporre il loro assoggettamento alle norme della presente legge;

c) segnalare le iniziative di enti pubblici o privati, nonchè gli eventi naturali, che possano recare pregiudizio al paesaggio, avvalendosi anche della collaborazione dei comuni o loro consorzi;

d) proporre la nomina di ispettori onorari.

Art. 4.

Composizione e funzionamento della commissione

La commissione per la tutela del paesaggio è composta:

1) da un esperto in materia di paesaggio che la presiede;

2) dal soprintendente ai monumenti e gallerie o da un suo delegato, sempre che vi sia il consenso dell'organo statale competente, o, in mancanza di tale consenso, da un esperto;

3) da un architetto o ingegnere designato, nel proprio seno, dalla commissione urbanistica provinciale, nella sua composizione integrata, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2;

4) da un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali, designato dal consiglio di amministrazione del Museo stesso;

5-6) da due esperti, scelti fra due terne proposte, su richiesta della giunta provinciale, da due associazioni particolarmente interessate alla tutela del paesaggio;

7) da un esperto in materia forestale designato dalla giunta regionale;

8-9) da un architetto e da un ingegnere della provincia;

10) da un esperto in materia giuridico-amministrativa, da scegliersi anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale;

11-12) da un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti da due terne proposte dai rispettivi ordini.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

La commissione assegna le funzioni di vicepresidente ad uno dei propri membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della provincia.

La nomina dei componenti la commissione è conferita con provvedimento della giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione è convocata dal presidente o di propria iniziativa o su richiesta della giunta provinciale o di almeno tre dei componenti la commissione stessa.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri, e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 5.

Ispettori onorari

E' in facoltà della giunta provinciale di nominare, tra persone particolarmente competenti, degli ispettori onorari, con il compito di segnalare l'opportunità di interventi sia attivi che repressivi, per il migliore raggiungimento del fine della tutela del paesaggio.

CAPO II

I BENI TUTELATI

Sezione I

I TERRITORI

Art. 6.

Rinvio alle prescrizioni del piano urbanistico provinciale

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, i territori di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 sono individuati nel piano urbanistico provinciale mediante una apposita planimetria che ne stabilisce i perimetri.

Sezione II

I SINGOLI BENI

Art. 7.

Individuazione ed inclusione nell'elenco

I beni immobili di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono individuati con deliberazione motivata della giunta provinciale che ne fissa il perimetro, ed inclusi in apposito elenco.

La deliberazione può essere adottata d'ufficio o su proposta della commissione per la tutela del paesaggio o anche di chiunque presenti a tal fine una adeguata documentazione. La giunta provinciale, ove non dichiari manifestamente infondata tale proposta, è tenuta a provvedere su di essa mediante idonea istruttoria tecnica.

La deliberazione della giunta provinciale di cui al primo comma del presente articolo, è notificata al proprietario, al possessore o al detentore degli immobili ed è pubblicata allo albo dei comuni interessati per 30 giorni. Qualora la notifica risulti particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della giunta provinciale è invece pubblicata per estratto sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La deliberazione è altresì annotata in ogni caso e su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nel libro fondiario.

Art. 8.

Ricorso

Contro la deliberazione di cui al precedente art. 7 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica ovvero dalla pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione, ricorso per opposizione alla giunta provinciale, che deciderà in via definitiva sentito il parere della commissione per la tutela del paesaggio.

Art. 9.

Cancellazione dall'elenco

Ove per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco di cui all'art. 7 abbia perduto le caratteristiche ambientali od intrinseche tutelate dalla presente legge, il proprietario può chiederne la cancellazione dall'elenco mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione.

Qualora la giunta provinciale constati, a seguito di idonea istruttoria, la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco dandone comunicazione al richiedente.

Ad analoga cancellazione la giunta provinciale può addivenire su richiesta del comune nella cui circoscrizione il bene è situato, ovvero d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

In ogni caso prima di procedere alla eventuale cancellazione deve essere acquisito il parere, in proposito, della commissione di cui all'art. 4.

CAPO III

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DI COLORO CHE HANNO IL GODIMENTO DEI BENI

Art. 10.

Obblighi correnti

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili comunque assoggettati alla presente legge hanno l'obbligo di non alterarne lo stato fisico da essa protetto, di permetterne il pubblico godimento nei modi e con le garanzie previste dalle leggi vigenti e di non adibirli ad usi non consoni al loro interesse paesaggistico o tali da arrecare comunque pregiudizio alla loro conservazione.

I proprietari, possessori o detentori di beni immobili inclusi nell'elenco di cui all'art. 7 hanno altresì l'obbligo di custodirli e di preservarli da offese di agenti esterni o da altre cause di deterioramento, e di provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che ne sia salvaguardato il decoro. Ai fini dell'adempimento di tali ultimi obblighi, la giunta provinciale è tenuta a prestare, su richiesta degli interessati, la opportuna assistenza tecnica. Per la manutenzione straordinaria essa è autorizzata inoltre a corrispondere appositi sussidi sulla base, occorrendo, di apposita convenzione.

La giunta provinciale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dai precedenti comma, ordina che si provveda alla custodia e alla manutenzione del bene o alla cessazione degli usi non consentiti e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare quelle caratteristiche del bene per cui esso è tutelato ai sensi della presente legge.

Per il ripristino del bene che sia stato danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere appositi sussidi sulla base, occorrendo, di apposita convenzione col proprietario stesso.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della giunta provinciale di chiedere l'espropriazione per pubblica utilità del bene, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 11.

Obblighi in caso di eventi particolari

Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente ad un bene protetto dalla presente legge, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia alla giunta provinciale con il mezzo più rapido di cui dispongono. La giunta provinciale emette gli ordini ed i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

CAPO IV

GLI STRUMENTI DI TUTELA

Sezione I

PIANI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 12.

Inserzione nei piani urbanistici della disciplina paesaggistica dei territori

La disciplina dei territori di cui all'art. 1, lettera *a*) e individuati dal piano urbanistico provinciale ai sensi del precedente art. 6, è stabilita, anche ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica, dai piani urbanistici di grado subordinato.

A tal fine i comuni e gli enti a carattere consorziale previsti dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, terranno conto, nel predisporre il progetto di piano urbanistico di propria spettanza, delle esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di detti territori, formulando le norme opportune in ordine alla tipologia, alle altezze e alle cubature degli edifici, alla tutela di vertici di visuali panoramiche, nonchè le altre prescrizioni di carattere tecnico anche relative alla scelta e alla distribuzione della flora, che risultassero convenienti.

La giunta provinciale, nel formulare sui piani di grado subordinato e sulle successive varianti il giudizio di conformità al piano urbanistico provinciale ai sensi degli articoli 22 e 32 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, dovrà valutare altresì, sentita la commissione per la tutela del paesaggio, se la disciplina prevista per l'assetto e lo sviluppo urbanistico di detti territori soddisfa le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica e, in caso negativo, dovrà proporre le modifiche opportune.

Le decisioni della giunta provinciale sono vincolanti. In occasione del successivo controllo cui sono soggetti, ai sensi degli articoli 24, 26 e 32 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il piano comprensoriale e il piano regolatore generale, la giunta provinciale ha sempre il potere di introdurre d'ufficio le modifiche proposte in occasione del giudizio di conformità e non accolte dai consorzi o dai comuni.

Se nel piano comprensoriale o in quello regolatore generale sono compresi, anche solo parzialmente, territori soggetti alla presente legge, il termine previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è fissato in novanta giorni.

Art. 13.

Assorbimento nei piani urbanistici di ogni tutela paesaggistica di determinate zone

La giunta provinciale nel predisporre il disegno di legge di approvazione del piano comprensoriale, di cui all'art. 27 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, potrà definire le zone per le quali, in ragione dei vincoli posti dal piano comprensoriale, la disciplina posta dal piano sia tale da soddisfare pienamente la tutela del paesaggio. Per tali zone verrà stabilita, con la legge di approvazione del piano comprensoriale, l'esenzione dall'autorizzazione prevista dall'art. 15 della presente legge.

Art. 14.

Prescrizioni generali in attesa dei piani urbanistici

Sino a quando non siano adottati i piani comprensoriali, con decreto del Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta e previo parere della commissione per la tutela del paesaggio, potranno essere emanate, tenuto conto delle soluzioni individuate dal piano urbanistico provinciale, prescrizioni generali aventi ad oggetto i criteri e le modalità della destinazione, dell'uso e del godimento dei beni compresi nei territori di cui all'art. 1, lettera *a*). Dette prescrizioni potranno riguardare uno o più territori, come pure potranno distinguere, all'interno di uno stesso territorio, zone diverse.

Una volta emanate, le prescrizioni dovranno essere osservate altresì nella redazione dei relativi piani urbanistici.

Sezione II

AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 15.

Assoggettamento dei lavori ad apposita autorizzazione

Al fine della tutela del paesaggio, chiunque, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili di cui all'art. 1 lavori che possano alterarne lo stato fisico da essa legge protetto, deve presentare il relativo progetto corredato di adeguata documentazione alla giunta provinciale ed astenersi dall'iniziare i lavori sino a quando non ne abbia ottenuto l'autorizzazione. La giunta provinciale, sentito eventualmente il parere della commissione per la tutela del paesaggio, si pronuncerà nel termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione del progetto.

Qualora per tali lavori sia necessaria la licenza edilizia, essa non potrà essere rilasciata se non dopo che il richiedente abbia depositato presso il comune copia del provvedimento della giunta provinciale.

L'autorizzazione vale per un periodo di due anni, trascorso il quale essa dovrà essere nuovamente richiesta.

Nel rilasciare l'autorizzazione, la giunta provinciale potrà apporvi clausole particolari prescriventi la adozione delle misure necessarie per la tutela del paesaggio.

L'autorizzazione prevista nel presente articolo è richiesta anche nel caso in cui nei territori o sugli immobili soggetti alla presente legge i lavori debbano svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 11, qualora si verifichi una particolare necessità, per cui ogni indugio possa essere pregiudizievole, i proprietari o coloro che hanno il godimento del bene protetto possono, in deroga al presente articolo, provvedere direttamente ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia alla giunta provinciale.

Art. 16.

Disciplina particolare per determinati lavori

Tra i lavori assoggettati all'autorizzazione prevista all'articolo 15 della presente legge, sono compresi in ogni caso l'apertura o l'ampliamento di strade, gallerie, miniere, cave e torbiere, la costruzione di dighe, di impianti a fune o di impianti fissi su rotaia, la posa di condotte per impianti industriali e qualsiasi tipo di palificazione, da chiunque progettati nell'ambito dei territori o sugli immobili soggetti alla presente legge. Su tali lavori, eccezion fatta per i casi di dimostrata urgenza per opere provvisorie, la giunta provinciale chiederà il parere della commissione per la tutela del paesaggio che dovrà esprimerlo entro venti giorni dalla richiesta.

I lavori di cui al comma precedente, che siano stati iniziati fuori dei territori o immobili soggetti alla presente legge, ma in loro prossimità, e che possono recare pregiudizio per i loro attuali o prevedibili futuri sviluppi, alla tutela ed alla valorizzazione dei territori ed immobili vincolati, possono essere sospesi in ogni tempo dalla giunta provinciale, la quale, chiesta ed ottenuta la presentazione di adeguata documentazione e sentito il parere della commissione per la tutela del paesaggio a sensi del comma precedente, potrà prescrivere entro i successivi sessanta giorni varianti da apportare ai progetti, tenendo conto dell'utilità economica dei lavori progettati.

Le disposizioni del presente articolo nonchè quelle di cui al precedente art. 15, non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 17.

Limiti alle facoltà della giunta provinciale in sede di autorizzazione

Dopo l'approvazione con legge dei piani urbanistici, la giunta provinciale, nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione per lavori da intraprendere nei territori di cui all'articolo 1, lettera *a*), non potrà imporre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli contenuti nei piani suddetti.

Sezione III

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 18.

Colore delle facciate e delle coperture dei fabbricati

Nel caso in cui il colore delle facciate e delle coperture dei fabbricati compresi nei territori o costruiti sugli immobili soggetti alla presente legge, rechi disturbo al paesaggio, la giunta provinciale può ordinare che sia dato un diverso colore o usato un diverso materiale di copertura che con quello armonizzi. Eccezionalmente, qualora ne derivi una spesa rilevante, la giunta è autorizzata a concedere appositi sussidi.

Art. 19.

Turbamento del paesaggio da fumi o liquidi di scarico

Allo scopo di impedire che l'aspetto e libero godimento dei territori e degli immobili soggetti alla presente legge siano turbati da fumi persistenti o da liquidi di scarico, la giunta provinciale potrà imporre all'azienda responsabile dell'impianto le necessarie trasformazioni o accorgimenti tecnici.

Art. 20.

Sospensione di lavori non autorizzati e restituzione in pristino

Ove nei territori o sui beni soggetti alla presente legge siano stati iniziati lavori senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale ovvero l'esecuzione degli stessi avvenga in modo difforme da quanto previsto nell'autorizzazione, la giunta provinciale ordina la sospensione immediata dei lavori.

Entro i successivi sessanta giorni essa ha facoltà di ordinare la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivamente eseguiti, per tutelare il paesaggio.

Art. 21.

Misure di conservazione e sistemazione

In qualunque tempo e indipendentemente da ogni procedimento in corso, la giunta provinciale può disporre misure od ordinare che si adottino misure di conservazione e di sistemazione nei territori e sui beni protetti dalla presente legge, quali ripristini ed eliminazione di deturpazioni, piantate di rinnovo o di integrazione. Eccezionalmente, qualora ne derivi una spesa rilevante, la giunta provinciale è autorizzata a concedere appositi sussidi.

CAPO V

GLI INTERVENTI SUI BENI NON ANCORA TUTELATI

Art. 22.

Poteri di immediato intervento

Qualora la giunta provinciale venga a conoscenza che un bene di interesse paesaggistico, non ancora compreso nell'elenco di cui al precedente art. 7, riceva o possa ricevere pregiudizio per lo stato in cui si trova o in cui rischia di trovarsi entro breve tempo, ha facoltà di:

1) inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di compromettere l'aspetto esteriore del bene o della zona circostante;

2) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione dei lavori iniziati;

3) adottare, nel caso di pregiudizio imminente e irreparabile, i provvedimenti contingibili e urgenti che secondo le circostanze siano più idonei ad assicurare la tutela del paesaggio.

Art. 23.

Effetti in caso di mancata inclusione del bene nell'elenco

I provvedimenti di cui al precedente art. 22 sono adottati a titolo cautelare e si intendono revocati se entro i successivi novanta giorni non sia stata notificata la deliberazione della giunta provinciale da inclusione del bene nell'elenco di cui all'art. 7.

Art. 24.

Rimborso spese e demolizione delle opere

Per i lavori su beni non inclusi nell'elenco, dei quali sia stata ordinata la sospensione senza previa diffida, spetta allo interessato il rimborso delle spese sostenute sino al momento della sospensione, semprechè si tratti di lavori intrapresi con l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento allora in vigore.

Le opere già eseguite sono demolite a spese della Provincia.

CAPO VI

NORME GENERALI

Art. 25.

Accesso ai luoghi di interesse paesaggistico

Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini dell'emanazione di provvedimenti previsti dalla presente legge, la giunta provinciale ha sempre facoltà di autorizzare i membri della commissione per la tutela del paesaggio, gli ispettori onorari, o funzionari della provincia, ad accedere ai luoghi di interesse paesaggistico, anche se non compresi nei territori di cui al precedente art. 1, lettera *a*), nè per altro ancora inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 7.

Il provvedimento di cui al comma precedente dovrà specificare i nominativi delle persone autorizzate e, se concernente proprietà private, dovrà essere notificato, con l'indicazione del giorno dell'accesso, almeno cinque giorni prima di tale giorno al proprietario e all'attuale possessore o detentore.

Alle persone autorizzate all'accesso è consentito disporre le riproduzioni ed i rilievi necessari ai fini di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 26.

Cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Al di fuori dei centri abitati, in qualunque luogo del territorio provinciale, non è ammessa la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione della giunta provinciale, che potrà concederla solo qualora non ne venga pregiudizio all'aspetto o al libero godimento del paesaggio.

La giunta provinciale ha facoltà di ordinare la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, collocati senza la preventiva autorizzazione.

Per il mantenimento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari già legittimamente apposti, gli interessati dovranno richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata richiesta o di rigetto della stessa si applica il comma precedente.

Art. 27.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 26, primo comma, entro trenta giorni dall'avvenuta loro comunicazione, è ammesso ricorso per opposizione alla giunta provinciale, che deciderà in via definitiva entro centoventi giorni, sentito il parere della commissione per la tutela del paesaggio.

La commissione è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del parere.

Art. 28.

Esecuzione d'ufficio

In caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la giunta provinciale, previa diffida, ha facoltà di provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del presidente della giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 29.

Risarcimento del danno

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, qualora dall'inadempienza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, derivi un danno permanente al paesaggio cui non sia possibile ovviare mediante il ripristino dello stato primitivo, il trasgressore è tenuto al risarcimento del danno arrecato.

Il risarcimento è determinato nel suo ammontare dalla giunta provinciale, in base a perizia dell'ufficio tecnico della provincia, assistito da un tecnico designato dal presidente della commissione per la tutela del paesaggio.

Il provvedimento della giunta diventa esecutivo non appena l'interessato abbia comunicato al Presidente della giunta la sua accettazione ovvero qualora siano trascorsi novanta giorni dalla notificazione del provvedimento senza chè l'interessato abbia fatto pervenire al Presidente della giunta la richiesta di cui al comma successivo, accompagnandola da un congruo deposito per le spese.

Entro il termine indicato, il trasgressore può chiedere che la determinazione della misura del risarcimento sia deferita ad un collegio composto di tre periti, nominati uno dalla giunta provinciale, uno dal trasgressore ed un terzo dal presidente del tribunale di Trento. Le spese sono a carico del trasgressore, a meno che la misura del risarcimento determinata dal collegio risulti inferiore a quella fissata dalla giunta provinciale. La pronuncia del collegio è resa esecutiva con provvedimento del Presidente della giunta provinciale.

L'importo del risarcimento, comunque determinato, è riscosso nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo 28 e affluisce nel bilancio della provincia.

Nei confronti del provvedimento adottato dal Presidente della giunta provinciale ai sensi del quarto comma del presente articolo, resta salvo il diritto delle parti a far valere le proprie ragioni dinanzi agli organi di giurisdizione competenti.

Art. 30.

Provvedimenti concernenti opere pubbliche o beni dello Stato o della Regione

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge concernenti opere pubbliche o immobili dello Stato o della regione saranno emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 31.

Regolamento

La giunta provinciale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà provvedere a deliberare uno o più regolamenti per la compilazione e la tenuta dell'elenco previsto dall'art. 7, per la presentazione dei progetti di cui all'art. 15 e in generale per l'esecuzione della presente legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32

Effetti della legge sui vincoli in atto

Con l'entrata in vigore della presente legge, i vincoli imposti sulle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e non incluse nei territori individuati, ai sensi del precedente art. 6, dal piano urbanistico provinciale, si intendono revocati.

I beni immobili, situati nel territorio della provincia, di cui all'art. 1, n. 1 e n. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per i quali sia intervenuta la notificazione della dichiarazione di interesse pubblico o che siano stati altrimenti dichiarati bellezze naturali a norma di leggi speciali, si intendono assoggettati alle norme della presente legge, senza che la giunta provinciale debba adottare nei loro confronti la deliberazione di cui all'art. 7.

Art. 33.

Lavori già autorizzati dalla competente soprintendenza

L'autorizzazione di cui all'art. 15 non è richiesta per lavori per i quali sia stata concessa l'autorizzazione della competente soprintendenza, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Detta autorizzazione conserva la sua originaria validità, ma per un periodo comunque non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Casi di inapplicabilità dell'art. 17

La disposizione di cui all'art. 17 non si applica nei confronti dei piani regolatori generali che fossero stati approvati senza la procedura prevista dall'art. 12.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 35.

Autorizzazione alla spesa

La giunta provinciale è autorizzata ad affrontare spese per la protezione dei territori e degli immobili di cui alla presente legge.

Art. 36.

Compensi ai componenti la commissione

Ai componenti ed al segretario della commissione di cui all'art. 4 della presente legge, saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni. Tuttavia l'importo massimo di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, è raddoppiato.

Art. 37.

Stanziamento annuo

Per i fini di cui agli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 30 milioni.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 38.

Copertura della spesa

Alla copertura dell'onere annuo di lire 30 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo, valutato in lire 3 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 36 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1971.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle relative somme negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 39.

Variazione allo stato di previsione della spesa

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per lo esercizio finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 381. — Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	33.000.000
In aumento:		
Cap. 6. — Cat. VII - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	»	3.000.000
Di nuova istituzione:		
Titolo II. — Spese in conto capitale		
Sezione V. — Azioni ed interventi in campo economico		
Rubrica V. — Interventi per la tutela del paesaggio		
Cap. 600. — Cat. X - Spese inerenti alla tutela del paesaggio	»	30.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . .	L.	33.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9612)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.